

LXII.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Votazione a scrutinio segreto di tre progetti di legge approvati nella seduta antecedente* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 3^a), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici* — *Parlano il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Cannizzaro* — *Approvazione degli articoli del progetto colle relative tabelle; e successivamente dei tre disegni di legge: 1° Modificazione alla tariffa consolare; 2° Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene d'autunno; 3° Modificazione di assegni per opere stradali e idrauliche, sul quale disegno di legge fanno osservazioni il ministro Finali ed il senatore Brioschi, relatore* — *Discussione del progetto di legge: Modificazione di assegni per opere ferroviarie* — *Discorrono il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Brioschi, relatore* — *Approvazione degli articoli del progetto e dell'annessa tabella, e quindi dell'altro disegno di legge relativo al riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia* — *Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro di agricoltura, industria e commercio, il ministro delle finanze, il ministro del Tesoro, il ministro della guerra, il ministro della marina ed il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo il signor senatore Scarabelli di 15 giorni per esigenze d'ufficio, il signor senatore Delfini di 15 giorni per motivi di salute, il signor senatore Messedaglia di 8 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Scusano la loro assenza per motivi di salute i signori senatori Ceneri e Pettinengo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Creazione di un Istituto di credito fondiario;
Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90;

Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi.

Prego il signor senatore segretario Corsi di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE Si lascieranno le urne aperte.

Invito intanto i signori senatori a prendere i loro posti.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000, (serie 2ª) relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861 n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2ª), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici ».

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione generale. Ha facoltà di parlare intorno alla medesima il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbo una risposta all'onor. senatore Cannizzaro. Comincio col ringraziarlo dell'adesione da lui prestata al progetto di legge, ritenendo che esso fosse il principio di altro miglioramento del servizio della verifica dei pesi e misure.

Realmente il Governo ha in animo di migliorare anche più, per quanto è possibile, questo servizio, specialmente in riguardo alla parte scientifica.

L'onor. senatore, se ho ben inteso, ha poi espresso il desiderio che il servizio passi col tempo ai comuni.

È una questione codesta che fu agitata sino da molti anni fa dal punto di vista della economia. Ma allora il Governo si dichiarò recisamente contrario; egli difatti non poteva accettare questa proposta, inquantochè il nostro paese, in virtù della convenzione internazionale del metro, ha contratto l'obbligo, cui non può venir meno, di mantenere rigorosamente il sistema decimale in tutta Italia. Ora il cedere ai comuni questo servizio non sarebbe cosa prudente, inquantochè il servizio non potrebbe mai procedere con quell'unico indirizzo che gli è

dato; nè d'altra parte avrebbesi sicura garanzia che vengano finalmente a cessare in ogni parte del Regno antiche consuetudini, ed ogni ulteriore abuso degli aboliti pesi, delle abolite misure.

La ingerenza dei comuni costituisce una questione che fu riconosciuta prematura, e, sebbene sia tale anche presentemente, potrà ad ogni modo essere studiata, pur non dimenticando che i nostri piccoli comuni non sono ancora interamente persuasi dei benefici e della bontà del sistema decimale, e in pratica risultano attaccati ancora agli antichi sistemi così diversi e molteplici. Per questo io credo debba ancora passare del tempo perchè, diffondendosi sempre più l'uso del sistema decimale, non vi sia più pericolo di ritornare al passato, ponendo lo Stato nel rischio di mancare in pratica ai suoi doveri internazionali, rispetto agli Stati che aderirono alla convenzione del metro.

L'onor. Cannizzaro ha dato dei consigli ed ha fatto dei rilievi importantissimi su questo servizio.

Egli ha mostrato il desiderio che il personale relativo sia più istruito, e ha ricordato che la Commissione superiore, la quale fu per 10 o 12 anni presieduta da lui, aveva consigliato e adottato un sistema razionale d'insegnamento per gli impiegati metrici; egli ha soggiunto che il Ministero non avendo potuto o creduto accettare tutte le proposte fattegli dalla Commissione, ne era avvenuta la dimissione di tutti o di alcuni membri di essa.

Certo io deploro l'avvenuto, se si consideri che quella Commissione era presieduta dall'onor. senatore Cannizzaro, e i suoi colleghi erano uomini egregi e competenti sotto ogni aspetto, come d'altronde lo sono tutti i componenti dell'attuale Commissione.

Questo non toglie però, lo ripeto, che io deplori la causa che indusse gli antichi membri della Commissione a lasciare il loro posto.

Però pare a me che non vi fosse la necessità di una protesta così energica. Per riguardo alla deficiente competenza teorico-scientifica che in allora la Commissione presieduta dall'onorevole Cannizzaro riconosceva in taluni funzionari dell'Amministrazione metrica, è bene tener presente che dovendosi in origine diffondere in Italia il sistema decimale, il quale era in vigore soltanto in uno Stato diventato

poi provincia, si dovette per necessità ricorrere non a persone istruite scientificamente della materia, perchè non si trovavano, ma si dovette ricorrere a persone la quali avessero una specie di familiarità con i pesi e le misure, e così si ricorse in parte anche a taluni fabbricanti di pesi e misure, che avendo una certa coltura presentassero opportune garanzie; di ciò, per qualche tempo, lo Stato non ebbe a pentirsi ed i buoni risultati ottenuti in origine ne fanno prova.

Siccome tutte le istituzioni col tempo e col'esperienza migliorano, nel 1870 si è cominciato a richiedere ai concorrenti un corredo completo di studi, la licenza liceale o quella di istituto tecnico; più tardi poi, e precisamente ad iniziativa della Commissione superiore, s'introdusse il sistema dell'insegnamento per il servizio metrico.

L'onor. Cannizzaro dice che non bastava la licenza liceale o la licenza tecnica per coloro i quali intendevano percorrere tale carriera.

A me pare che la licenza tecnica o la licenza liceale non siano poi titoli di così poca importanza, tanto più se si consideri che dopo qualche tempo, d'accordo tra la Commissione ed il Ministero, oltre questi titoli fu introdotto il sistema degli esami ed i giovani per prepararsi a questi esami erano costretti ad acquistare nuove cognizioni, se non profonde, di fisica e di chimica, aventi stretta attinenza su tutto ciò che occorreva per esercitare regolarmente l'impiego.

D'altronde poi, sia per le attribuzioni a cui sono chiamati questi impiegati, sia per gli stipendi che essi hanno, non sarebbe stato possibile richiedere titoli maggiori.

Oltre poi a questo esame, veniva, come sa meglio di me l'onor. Cannizzaro, un tirocinio di sei mesi, e durante questo tirocinio non solamente continuava il perfezionamento dal punto di vista scientifico; ma i tirocinanti, acquistata una pratica sufficiente, avevano poi il posto di allievi, e quindi quello di effettivi verificatori dei pesi e misure, potendo in tal modo soddisfare alle legittime esigenze del servizio.

Stando a quanto ha riferito l'onor. Cannizzaro parrebbe che a lui sia giunta la notizia che in qualche luogo il servizio metrico sia in decadenza.

Ma il Ministero non ha questa notizia, ed io

ho la convinzione e la sicurezza che nel complesso il servizio procede in modo più che soddisfacente, anzi buono. Nonostante ciò, e ritenuta l'autorevole parola dell'onor. Cannizzaro, tanto competente in materia, sarà mia cura di assumere informazioni; e se in qualche luogo la disciplina risulta depressa, non sarà opera molto difficile il riparare a questo inconveniente dove esistesse.

L'onor. Cannizzaro desidererebbe che gli ispettori dell'Amministrazione fossero essenzialmente versati in materia di chimica e di fisica.

A questo proposito debbo osservare come l'Amministrazione sia convinta, per lunga pratica fatta, che per gli ispettori sia sufficiente una vera competenza in materia tecnica ed amministrativa, perchè l'ufficio loro è essenzialmente tecnico ed amministrativo.

È tecnico in quanto che debbono indicare le norme invariabili da seguirsi per ottenere la maggiore garanzia nelle operazioni di verifica-zione, che da parte loro debbono saper fare; è amministrativo perchè spesse volte sono chiamati a fare inchieste sul modo come gli impiegati amministrano la loro azienda.

Il Governo non disconosce l'utilità, anzi la necessità che il personale adibito all'ufficio della Commissione superiore sia composto di funzionari aventi speciali requisiti scientifici, cioè sufficientemente colti dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Sotto questo aspetto è mio intendimento di stabilire due categorie di impiegati, una di quelli nei quali prevalga la scienza; un'altra di quelli nei quali prevalga il tecnicismo e la conoscenza amministrativa.

Mi rimane a rilevare un'ultima obiezione fatta dall'onor. Cannizzaro, il quale ha deplorato che siano stati fusi due servizi, che prima erano separati, cioè quello dei pesi e delle misure, e quello del saggio dei metalli preziosi.

Osservo che tale fusione fu determinata e consigliata dal punto di vista finanziario. Infatti, dopo che la legge sul marchio facoltativo fu estesa in tutto il Regno, ne avvenne che gli introiti, i quali prima lo Stato ricavava dalle operazioni di saggio dei metalli preziosi, andarono gradatamente scemando, fino al punto di non compensare le spese che doveva necessariamente sostenere; e siccome la differenza era abbastanza notevole, fin dal 1876 si pensò di

cumulare questi due servizi nelle stesse persone, tanto più che si riconobbe come gli impiegati adibiti agli uffici di verificaione avessero bastanti cognizioni e attitudine per poter convenientemente attendere anche al saggio dei metalli preziosi.

Ma la vera ragione fu questa che dopo l'attuazione della legge sul marchio facoltativo gli uffici di saggio dei metalli preziosi divennero quasi inutili, perchè pochi vi accedevano, e le operazioni diventavano quasi nulle.

Io lascio intatta la questione riguardo al marchio obbligatorio, e lo faccio anche per gratitudine al relatore del progetto di legge che l'ha accettato con tanta gentilezza.

Nel caso che il Governo sia indotto a discutere la questione, capirà l'onor. Cannizzaro che diventa una necessità lo studiare prima, ponderatamente, se convenga ritornare all'antica separazione dei due rami di servizio.

Queste sono le risposte che posso dare all'onor. Cannizzaro, anche per quella parte del suo discorso in cui ha toccato l'organico del servizio.

Quanto alle sue raccomandazioni il Senato può essere persuaso che venendo esse da persona così competente in argomento, come è l'onorevole Cannizzaro, saranno oggetto della maggior considerazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io debbo innanzi tutto ringraziare l'onor. ministro della cortesia e della benevolenza che ha dimostrato verso di me nel rispondere alle poche osservazioni che ho ieri fatte rispetto al servizio metrico.

Debbo chiarire qualche cosa che ieri dissi rispetto all'affidare ai comuni la vigilanza del mantenimento dei pesi e delle misure, stati già verificati. Io ho ammesso che spetta allo Stato, nell'Ufficio centrale metrico e negli Uffici provinciali, il mantenere i campioni per le verifiche, e fare la prima verifica dei pesi, delle misure e delle bilance che debbono essere messi in uso. La parte di vigilanza che convenga affidare ai comuni crescerà di mano in mano che l'uso del sistema metrico sarà più generalizzato in Italia. Allora lo Stato potrà abbandonare una parte di questa vigilanza.

L'onor. ministro ha detto che, al momento di mettere in esecuzione il nuovo regolamento del 1888, non vi furono sufficienti ragioni che

i membri della Commissione superiore si dimettessero facendo vive rimostranze al Ministero: non voglio usare la parola proteste. Mi si permetta di rispondere brevemente a questa osservazione.

Ieri, con la brevità richiesta dalla strettezza del tempo, accennai che la Commissione scientifica, da me presieduta per 10 anni, si prefiggeva lo scopo di modificare il personale successivamente. La Commissione non credette conveniente proporre il licenziamento dei vecchi ispettori metrici, gente onorevolissima, ma si proponeva di farli sostituire quando avessero chiesto il ritiro, non con scienziati, ma con uomini che avessero le cognizioni scientifiche e la perizia tecnica necessarie per esercitare quell'ufficio. A tale scopo aveva preparato il nuovo regolamento che fu accettato dal Ministero. In esso era disposto che per la nomina dei nuovi ispettori si dovessero richiedere prove sicure di quelle cognizioni e di quella perizia or ora indicate, ed ove nessuno dei verificati desse tali prove, si scegliessero gli ispettori per concorso anche tra persone estranee all'amministrazione.

Che cosa avvenne?

Il regolamento doveva andare in vigore il 1° gennaio del 1888, e si era convenuto col ministro, e qui non dico parola che io non possa legittimare, si era convenuto di sospendere la nomina dei nuovi ispettori sino alla applicazione del nuovo regolamento, cioè per circa tre mesi. Anticipando anche tale applicazione si era nell'anno 1887 tentato un concorso tra i vecchi verificatori delle tre prime classi, limitando il programma di tale concorso a nozioni elementari di metrologia. Non si poteva certo richiedere di meno.

Come può tollerarsi che gli ispettori, i quali stanno a capo del servizio metrico, ignorino anche gli elementi della metrologia, ossia di quel ramo di scienze fisico-matematiche che addita le norme per misurare, pesare e per calcolare il grado di approssimazione in cui nei vari casi si fanno tali misure?

Nessuno dei verificatori delle tre prime classi invitati al concorso potè sostenerlo. Non giovò a tal uopo un corso sommario di metrologia fatto per prepararli.

Fu allora che si decise di aspettare la piena applicazione del nuovo regolamento, il quale

mirava soprattutto a compire la riforma che si era intrapresa nella istruzione del personale addetto al servizio metrico.

Tutto di un colpo un decreto ministeriale, due mesi prima che il nuovo regolamento andasse in vigore, ordina che si coprano i due posti di ispettore lasciati sino allora appositamente vacanti, e non colle norme del detto regolamento, cioè con un concorso a programma scientifico, ma con un così detto concorso limitato tra pochi verificatori a cui l'amministrazione aveva affidato alcune ispezioni di carattere puramente amministrativo. Il decreto prescrive che la Commissione esaminatrice del così detto concorso doveva limitarsi all'esame delle relazioni delle ispezioni fatte dai detti verificatori ed indicare al Ministero i due che più si sono distinti nell'incarico ricevuto.

Fu fatto osservare inutilmente che tale deliberazione costituiva una ingiustizia verso i verificatori delle tre primè classi; i quali erano stati esclusi dalla promozione perchè non aveano potuto vincere un concorso a programma scientifico, ed avrebbero probabilmente potuto sostenere la prova di compilare relazioni di ordinarie ispezioni; che le relazioni di tali ispezioni nulla provavano della coltura scientifica in metrologia, e che affrettare la scelta dei due ispettori con tali criteri era un disdire ciò che si era voluto affermare col nuovo regolamento, ed impedire di raggiungere lo scopo a cui con esso si era mirato; scopo che era il coronamento tanto tempo aspettato dalla opera riformatrice della Commissione superiore.

Avendo il ministro persistito nella sua deliberazione, ai cultori di scienze componenti della Commissione non rimaneva altro a fare che ritirarsi.

Spero che la nuova Commissione trovi modo di riparare e non far perdere il frutto della istruzione che col tirocinio si dà al nuovo personale.

Con quel tirocinio si è cercato di avere verificatori un po' più avviati nelle nozioni che sono la base della metrologia, ma se chi è a capo di loro non ha una coltura scientifica superiore a loro, anche essi dopo qualche anno la perderanno completamente.

Ad ogni modo, prendo atto della promessa del signor ministro e spero che nel riordinamento dell'organico del personale, per effetto

del regolamento previsto da questa legge, egli terrà conto delle osservazioni da me fatte e seconderà le proposte degli illustri scienziati componenti la nuova Commissione superiore.

Non so cosa converrà fare in via transitoria, ma come ordinamento definitivo non si può ammettere in un servizio tecnico ispettori di due specie, cioè ispettori amministrativi ed ispettori tecnici. Non si possono separare questi due aspetti di unico servizio. Gli ispettori debbono avere le cognizioni tecniche e le amministrative e nelle ispezioni debbono ispezionare l'una cosa e l'altra.

Non vorrei far perdere tempo al Senato; ma desidererei insistere contro un pregiudizio della burocrazia: si crede, cioè, che le persone che sono versate nelle scienze esatte e sperimentali, non siano poi adatte a mantenere quelle tali regole amministrative necessarie ai servizi pubblici.

Ciò è un errore. Potrei citare molti esempi; ma mi limito a citarne uno solo. L'amministrazione francese ha dimostrato che fra gli impiegati dei vari rami dell'amministrazione francese e specialmente delle finanze, quelli che hanno fatto miglior prova sono gli antichi allievi della scuola politecnica; non tanto per le loro cognizioni matematiche e fisiche, ma soprattutto per quella minuta esattezza e diligenza che una educazione nelle scienze sperimentali imprime. Si confondono spesso gli uomini infarinati di scienza, i quali non sono buoni nè per coltivare la scienza nè per applicarla, con gli uomini seri che avendo ricevuto un'educazione scientifica la sanno applicare anche ai servizi pubblici.

Io credo che bisogni eliminare dall'amministrazione questi pregiudizi, specialmente quando ciò che prevale in un dato servizio è la parte tecnica.

Detto questo, non ho che da rinnovare i ringraziamenti all'onor. ministro e nello stesso tempo la raccomandazione che voglia ispirare il nuovo ordinamento del personale allo spirito che dettò il regolamento che andò in vigore nel 1888.

L'intenzione di mantenere l'indirizzo scientifico che quel regolamento si propose è dimostrata dalla scelta degli egregi scienziati componenti la nuova Commissione superiore metrica. Credo di agevolare l'adempimento della

loro missione insistendo nelle raccomandazioni che ho fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.
Li rileggo.

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale;

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato;

Per le misure di solidità:

Il metro cubo;

Per i pesi:

Il grammo, millesima parte del chilogramma internazionale.

Per le misure di capacità:

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

(Approvato).

Art. 2.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro, ed il quarto di litro.

(Approvato).

Art. 3.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

(Approvato).

Art. 4.

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificaione, e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

(Approvato).

Art. 5.

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

(Approvato).

Art. 6.

I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, saranno soggetti alla verificaione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.

(Approvato).

Art. 7.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio

di verificaione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verificaione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificaione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici, di cui all'art. 6 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sono stabilite con le seguenti norme:

Ogni capoluogo di provincia è sede di un ufficio metrico.

Un capoluogo di circondario è sede di ufficio metrico se in esso in ciascuno degli ultimi tre esercizi si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5000 utenti, ovvero se l'ammontare dei diritti di verificaione prima avrà raggiunto nell'ultimo triennio le L. 1000 annue.

Due o più circondari, limitrofi ed appartenenti alla stessa provincia, potranno, uniti insieme, essere dichiarati sede di un ufficio metrico, purchè nel loro complesso soddisfino alle condizioni suddette, e qualora nell'ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5000, oppure da talè ufficio si ottenga un prodotto di verificaione prima non inferiore alle L. 1000 annue. In tal caso la sede dell'ufficio spetterà al capoluogo di quel circondario, che annovera un maggior numero di utenti.

(Approvato).

Art. 9.

La verificaione si fa in ogni tempo nelle sedi degli uffici di verificaione, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contano non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verificaione è annunziata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, ove essa avrà luogo.

La verificaione periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano.

I comuni nei quali dovrà stabilirsi un ufficio temporaneo per la verificaione periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative.

(Approvato).

Art. 10.

Ogni utente pagherà all'atto della verificaione un diritto fisso, secondo le seguenti categorie:

1° Uffici pubblici, non governativi, e utenti di pesi fissi	L. 30 —
2° Fabbricanti o negozianti all'ingrosso	» 25 —
3° Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, superiore ai 18,000 abitanti	L. 10 —
4° Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti	» 7 50
5° Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi	» 3 —
6° Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti.	» 4 —
7° Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti.	» 2 —
8° Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi	» 1 —
9° Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure	» 0 50
10° Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono, per l'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, tenuti alla verificaione, e quelli che domandano spontaneamente la verificaione	» 1 —

Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, serie 3ª, il diritto di verificaione sarà diminuito di un quarto.

I diritti da pagarsi per la verificaione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da misuratori del gas e dei manometri sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge.

I diritti di verificaione sono riscossi per conto dello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

Lo stato degli utenti indicato all'articolo 16 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni all'albo pretorio, in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio.

Contro lo stato pubblicato è ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla Giunta comunale e quindi al prefetto il quale provvederà in via definitiva. I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificaione.

Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo.

Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificaione periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune dovranno sottoporre alla verificaione periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio.

(Approvato).

Art. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificaione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non potere essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

(Approvato).

Art. 13.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri

campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificaione.

Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le multe e le spese, oltre ai diritti di verificaione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Saranno puniti:

1° Con l'ammenda da L. 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare mancanti del bollo di prima verificaione; e coll'ammenda prevista dall'art. 498 del Codice penale coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° Con ammenda da L. 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e quelli che abbiano omesso di domandare la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'art. 11 della presente legge e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e relativi regolamenti pei quali non è inflitta una pena speciale;

3° Con l'ammenda di L. 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli art. 8, 9 e 10 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e con l'ammenda di L. 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda sarà devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

Le ammende cui fossero condannate le Amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'uffiziale a cui la contravvenzione è imputabile.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore il 1º gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

(Approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare, con le presenti disposizioni, in testo unico le leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2ª) e di provvedere alla loro esecuzione con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale.

Saranno pure stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

A decorrere dal 1º gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verifica prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.

I detti recipienti già muniti del bollo di prima verifica potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1º gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verifica e i nuovi potranno

essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verifica prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

Capacità sino a 50 litri	L. 1 —
Capacità maggiore di 50 litri sino a 100	» 1 50
Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri	» 0 25

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione dei seguenti progetti di legge: « Modificazioni alla tariffa consolare » (N. 131); « Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889 » (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa consolare ».

Prego il signor senatore segretario Celesia di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai regi uffici diplomatici e consolari introducendo nella attuale tariffa consolare le modificazioni che sono specificate nell'annessa tabella.

Dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, per tutti gli uffici diplomatici e consolari senza distinzione, i diritti da riscuotersi saranno ridotti ad un'unica classe e verrà adottata la prima classe della tariffa vigente.

Ogni contraria disposizione s'intenderà abrogata.

PRESIDENTE. Si dà lettura della tabella che forma parte integrante della legge.

Lo stesso senatore, *segretario*, CELESIA legge:

Modificazione alla vigente tariffa consolare.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	BASE della riscossione	Diritti da pagarsi	AVVERTENZE speciali
§ 58	Inscrizioni nel registro dei nazionali: Se richiesta nel termine prescritto dall'art. 24 della legge consolare . . . Se richiesta dopo il detto termine.	gratis per ogni iscrizione tassa eguale a quella del passaporto.		
§ 59	Certificato di nazionalità, ovvero certificato di iscrizione al registro (36) .	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		(36) I certificati di nazionalità e di protezione si rinnovano annualmente. Essi sono obbligatori nei paesi nei quali è consentito ai consoli l'esercizio della giurisdizione secondochè è prescritto nell'art. 4 del regio decreto 18 marzo 1886, n. 3759 (serie 3ª).
§ 60	Inscrizione nel registro dei protetti, compresa la patente di protezione: A persone agiate A persone non agiate	per cadauna idem	-30 6	
§ 61	Certificato di protezione (36)	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		
§ 74	Liquidazioni di successioni, ricupero o riscossioni di crediti, somme o valori qualsiansi, mercè l'opera o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare (39).	se non eccede L. 100 se eccede L. 100 sulla intera somma	gratis 2 %	(39) Pel deposito delle somme o dei valori contemplati in questo paragrafo non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita dal paragrafo seguente. Il diritto percentuale sarà percepito sull'importo dell'attivo netto risultante dalla liquidazione.

N.B. L'avvertenza speciale n. 12 apposta ai paragrafi 20, 21, 22 dell'attuale tariffa è soppressa; e le avvertenze speciali dal n. 13 fino all'ultima saranno opportunamente coordinate e citate nella pubblicazione della nuova tariffa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge si voterà nella seduta di domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca, la discussione del progetto di legge: « Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 429).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procede a quella speciale degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di un milione e mezzo per concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno del 1889.

Questa somma, da iscriverne nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sarà ripartita in rate eguali in cinque esercizi, a cominciare dal 1890 91.

I concorsi o sussidi a carico dello Stato, secondo l'entità e natura delle opere, non potranno superare la misura del 50 per cento; ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

Le opere sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro è autorizzata la spesa di mezzo milione, da ripartirsi in rate uguali di centomila lire in ciascun esercizio, incominciando dal 1890-1891, destinate a concorrere con 2 per cento nella ragione dell'interesse sui prestiti di favore concessi ai piccoli proprietari, fittaiuoli, mezzadri più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889.

Una Commissione nominata per decreto reale provvederà, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, al riparto e all'assegnazione dei prestiti di favore.

Il Governo prenderà a tal uopo gli accordi coi Comuni, colle Provincie, colle Casse di risparmio e cogli Istituti di credito per la concessione dei detti prestiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: «Modificazione d'asegni per le opere stradali ed idrauliche» (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione d'asegni per le opere stradali ed idrauliche».

Prego il senatore segretario Celesia di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 127).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. La relazione della Commissione permanente di finanze conclude con la raccomandazione di fare uno speciale studio sulla situazione dei residui.

La raccomandazione è opportuna e corrisponde all'intento che ha avuto il Governo di semplificare questi residui; e di vedere appunto chiaro in questa situazione, come la Commissione di finanze si esprime.

Una sola avvertenza mi sia lecito fare ed è, che qualche miglioramento nella situazione dei residui del Ministero dei lavori pubblici già si è ottenuto; perchè, anticipando una notizia sul conto consuntivo che non è stato pur anco presentato, posso dire che i residui al fine dell'esercizio 1889-90, lungi dal salire a quella cifra di 250 milioni accennata dalla relazione, è di soli 209 milioni; la quale cifra appartiene per 146 milioni alle ferrovie, per 63 milioni agli altri esercizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, cioè acque, strade, bonifiche, porti e fari.

Siccome nei 146 milioni delle ferrovie vi sono circa 42 milioni che si riferiscono a fondi relativi all'allegato B, delle convenzioni del 1885, fondi che sono stati spesi e dei quali manca soltanto la liquidazione; altri otto milioni si riferiscono a saldi di spese per materiali mobili e di armamento, ed altri 16 milioni allo incirca sono impegnati per pagare opere ferroviarie già eseguite, e non liquidate, veri residui delle ferrovie sui quali si può contare, e dei quali la Commissione permanente di finanza desidera la spiegazione, sono 80 milioni; che uniti ai 63 milioni riferibili, come ho detto, agli altri servizi, formano in complesso una cifra di 143 milioni circa, cifra abbastanza considerevole, ma pure minore di più che 100 milioni a quella indicata dall'onorevole relatore sulla base di informazioni relative agli esercizi precedenti.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore della Commissione.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro delle informazioni che ha dato al Senato rispetto a quella cifra di 250 e più milioni.

Veramente è stata pronunciata questa cifra al Senato dall'onor. ministro del Tesoro nelle ultime sedute prima della proroga dei lavori del Senato.

Ricordo che l'onor. ministro del Tesoro abbia detto che questa cifra andava aumentando in modo straordinario, e riferì allora la cifra dell'ultimo quinquennio...

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Sono le cifre dell'ultimo consuntivo.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*... Ora non è tanto la entità della cifra che preme conoscere a noi della Commissione permanente di finanze, quanto la qualità di questi residui passivi.

Come ebbi già l'onore di esporre in una delle relazioni affidatemi, questi residui si distinguono in tre classi, cioè residui dipendenti da liquidazioni non compiute; residui dipendenti da lavori protratti o che durano maggior tempo del previsto, residui dipendenti da lavori non principati od abbandonati.

Ora lo studio della distinzione di queste tre classi di cifre di residui passivi è della maggiore importanza anche perchè quelli dell'ultima categoria dovrebbero per la legge di contabilità cadere in economia.

Quindi io raccomando al Governo questo studio, sebbene ammetta che la cifra stia nei limiti detti dall'onor. ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho voluto contestare la cifra esposta dalla Commissione permanente di finanze; ma anzi indicando una cifra minore di quella che corrispondeva ai consuntivi degli anni precedenti; ho desiderato che la Commissione permanente di finanze e il Senato vedessero che un certo miglioramento in questa situazione dei residui si è ottenuto.

Ripeto poi che io mi sono riferito a un consuntivo che non è ancora, nè doveva essere noto al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo progetto di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1890-1891 sono soppressi gli stanziamenti assegnati in L. 2,848,000 per opere di bonificazioni dalle leggi 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª, 8 luglio 1888, n. 5534, e 30 dicembre 1888, n. 5879, e saranno ripristinati per L. 955,000 spese per la bonifica idraulica dell'Agro romano nel bilancio 1891-92, e per L. 1,893,000 nel bilancio 1899-1900, successivi a quelli nei quali cessano i relativi assegnamenti.

Nello stato di previsione dell'entrata per 1890-1891 sarà diminuito della somma di L. 1,028,000 il capitolo dei rimborsi diversi straordinari corrispondenti alle quote di concorso degli interessati nelle somme che vengono eliminate dallo stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 2.

Nel medesimo stato di previsione sono ridotti:

a) di L. 50,000 lo stanziamento assegnato dalla legge 3 dicembre 1888, n. 5875, in lire 279,125 per sussidio dello Stato per le strade provinciali di 3ª serie;

b) di L. 200,000 lo stanziamento assegnato dalla legge stessa in L. 1,500,000 per concorso dello Stato nella spesa per i lavori stradali che le provincie eseguono direttamente;

c) di L. 650,000 lo stanziamento per sussidio nelle costruzioni di strade ferrate comunali obbligatorie.

Le somme di che alla lettera a e b saranno ripristinate nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quelli del 1892-93 e 1895-1896 nei quali cessano i relativi assegnamenti.

La somma indicata alla lettera *c* sarà aggiunta all'assegnamento normale di tre milioni in quattro uguali rate negli esercizi 1891-92 al 1894-95.

(Approvato).

Questo disegno di legge testè approvato per alzata e seduta si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinnovo la preghiera ai signori senatori che non avessero ancora votato di accedere alle urne.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione di assegni per opere ferroviarie » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione di assegni per opere ferroviarie ».

Prego il signor senatore segretario Celesia di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 128 e annessa tabella).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze, riguardo al disegno di legge precedente, ha espresso il giusto concetto che nello studio dei residui si debbano i medesimi distinguere in tre grandi categorie, ossia residui che sono riferibili a ritardo di liquidazione, residui referibili a ritardo nella esecuzione dei lavori, residui riferibili a lavori che sono stati abbandonati.

In quanto ai lavori ferroviari, residui della terza categoria non ve ne sono. Dubito che ve ne siano anche nella categoria delle opere stradali idrauliche e portuali, ma la mia affermazione, per quanto riguarda gli altri servizi, non può essere assoluta; prima debbo fare degli studi in proposito.

Ciò premesso, debbo rispondere a due osservazioni fatte dall'onorevole relatore a nome della Commissione permanente di finanze, una

delle quali riguarda la ferrovia Parma-Spezia e l'altra la ferrovia Cosenza-Nocera Tirrena.

Quanto alla ferrovia Parma-Spezia lo stesso relatore si persuaderà del nessun inconveniente di ridurre lo stanziamento per il corrente esercizio 1890-91 a sole L. 4,950,000, quando avrà udito che nei residui per questa linea abbiamo la somma di L. 13,700,000.

Quindi per l'esercizio 1890-91 abbiamo lire 18,650,000, somma che può essere esuberante, ma certo non può essere deficiente, per la prosecuzione dei lavori di questa linea che io procuro di affrettare con ogni diligenza. Ma se questa ferrovia è una di quelle il cui compimento ritarda molto al di là delle previsioni, sa bene l'onor. Brioschi che ciò dipende tanto dalla difficoltà tecnica grandissima che s'incontra quasi sempre nelle traversate dall'Appennino, quanto dalle modificazioni che sono state introdotte nel progetto della ferrovia Parma-Spezia, mentre era in corso di costruzione.

In quanto alla ferrovia Cosenza-Nocera Tirrena posso dichiarare che questa è stata per me oggetto di molta preoccupazione. Io dichiarai alla Camera, e ripeto in Senato, che non credo metodo abbastanza corretto e regolare quello d'intraprendere un'opera in base ad uno stanziamento fatto per legge, quando prima di cominciare vi sia la sicurezza che la somma data dalla legge non basta a compiere l'opera.

Quando ha questa persuasione, il Governo deve, a mio avviso, dichiararlo al Parlamento; perchè sappia che per l'opera da esso voluta si richiede una somma maggiore, e la conceda.

Ora per la Cosenza-Nocera Tirrena, la legge del 1888 stanziava 40 milioni.

Di studi esecutivi non se ne sono fatti che per il nuovo tratto Cosenza-Rogliano, che non è il più difficile.

Sono ventitre chilometri con un preventivo di 28 milioni.

Ora facendo la Cosenza-Rogliano avremmo fatto la minor parte della strada ed evidentemente la somma di 40 milioni dati dalla legge del 1888 non basterebbero.

Io quindi ho avuto cura di far rivedere gli studi, affine di trovare se ci fossero degli andamenti più economici, e tuttavia nell'aspetto tecnico accettabili; ed altresì di vedere se non

ci fosse un'esagerazione nel preventivo delle spese.

Quello nel quale deve svolgersi questa ferrovia è terreno molto difficile, onde i preventivi della spesa variano grandemente senza che stiano in relazione alla lunghezza della linea. Per esempio tutta la linea secondo un certo andamento, avrebbe uno sviluppo di 63 chilometri circa con la spesa di circa 90 milioni; invece vi sarebbe un andamento di circa 90 chilometri con una spesa di 73 o 75 milioni. Ma 90 o 75 milioni è sempre o più o quasi il doppio della somma che è data dalla legge del 1888.

Siccome poi questa linea è compresa fra quelle che si doveano costruire da assai tempo, cioè fin dalla legge del 1879, ed è con lungo desiderio aspettata da quelle popolazioni, io, mentre trovava queste difficoltà, non potevo nè doveva abbandonare il progetto, bensì studiarlo con ogni diligenza sotto l'aspetto tecnico e finanziario.

Non emanai alcuna disposizione per appalti, ma sottoposi il primo tratto Cosenza-Rogliano ad una accurata revisione affidandola ad un valente ingegnere scelto e per la sua valentia e per la conoscenza perfetta che egli ha dei luoghi. Il risultato di questa revisione sarebbe che i 28 milioni si ridurrebbero a 15 o 16; e se si potrà ottenere consimile economia anche nella prosecuzione da Rogliano a Cosenza-Tirrena, sarà forse possibile stare entro i 40 milioni indicati nella legge del 1888 o superarli di poco.

È vero che sotto l'aspetto militare a questa linea Cosenza-Rogliano-Nocera è preferita una linea Cosenza-Rogliano-Catanzaro; ma anche questa non porterebbe diminuzione di spesa, anzi la Rogliano-Catanzaro costerebbe di più della Rogliano-Nocera.

Gli studi eseguiti dal valente ed esperto ingegnere devono percorrere lo stadio dell'esame degli uffici amministrativi e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Vedrò quali sono le conclusioni a cui e il corpo amministrativo e il Consiglio superiore arriveranno; ma dichiaro alla Commissione permanente di finanze e al Senato, che se non mi persuadessi che la somma data dalla legge del 1885 corrisponda per intero, o a un dipresso con piccola differenza, alla spesa totale preventiva per questa costruzione di ferrovia, io

non mi risolverò a bandire gli appalti, se non quando avessi ottenuto dal Parlamento la maggior somma occorrente.

Così procedendo, rispetto a questa importante linea della Calabria seguò lo stesso concetto che dichiarai all'onor. Cambray-Digny, di voler seguire rispetto alla linea Faenza-Firenze, che è in tutt'altra regione del Regno; ma per la quale dissi che non avrei bandito l'appalto per l'ultimo tronco fin tanto che il Parlamento non me ne avesse dato i mezzi; poichè col penultimo tronco avrei esaurito completamente il fondo dato dalla legge.

Questo è il concetto al quale per la costruzione delle ferrovie io mi sono attenuto, e intendo sempre attenermi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti dati.

Dirò che due erano le osservazioni che io avevo cercato di fare nella mia breve relazione: l'una già stata fatta più volte, ma il Governo continua per la sua via. Noi approviamo leggi nelle quali vi sono spese determinate annue, e poi un bel giorno tutto si fa colla legge dei bilanci, e noi sappiamo che nella discussione di queste leggi dei bilanci il Senato è in condizioni ben diverse dalla Camera dei deputati; questa è ormai un'abitudine invalsa e quindi non c'è da tornarci sopra.

L'altra obbiezione riguarda la tabella di ferrovie che abbiamo annessa a questo disegno di legge, e alla quale ha risposto benissimo il signor ministro. Ma avrei ancora un'altra osservazione a fare.

Io ho preso quella Nocera-Cosenza come un esempio; ma io desidererei che alla parola giustissima detta dal ministro dei lavori pubblici si aggiungesse un altro concetto.

Noi abbiamo avuto il gran torto in Italia, e il ministro lo sa meglio di me, di incominciare sempre ferrovie senza studi accuratamente fatti. E si sono incominciate delle ferrovie sempre per accontentar le popolazioni; e questo si capisce.

Ora dopo le gravi conseguenze che il bilancio dello Stato ha risentito, si è riconosciuto che si sono accelerate troppo le costruzioni di ferrovie.

In quanto alla linea Cosenza-Nocera io vedo che nella legge del 1888 erano stanziati, se non m'inganno, 5 milioni per il primo anno di costruzione, e vedo che il ministro ha ridotto questa somma a 2 milioni e mezzo. Ciò vuol dire che gli studi non ci sono, ma che si comincia a lavorare un po', tanto per accontentare quella popolazione.

Ecco perchè ho preso ad esempio la Nocera-Cosenza, ma può essere che in questa lunga tabella ne siano altre dell'identica condizione.

È quindi una raccomandazione che io faccio all'onorevole ministro, raccomandazione che la esperienza ha dimostrato buona.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetta l'onor. relatore di dirgli, che la prima delle sue osservazioni era giusta l'anno passato più assai di quel che sia nel presente; perchè fu l'anno scorso che nella legge del bilancio venne modificato lo stanziamento per sette ferrovie, mentre quest'anno nulla si è fatto colla legge del bilancio.

Per rispetto a quell'opinione che i più rigidi osservatori della legge di contabilità raccomandavano nell'anno scorso, invece di introdurre modificazioni con legge di bilancio, ne fu fatto oggetto di una legge speciale.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Quindi mi pare che l'osservazione, abbia meno ragione di quello che sulle prime potesse parere.

In quanto alla linea Cosenza-Nocera che è la sola da lui ricordata, ho risposto; e non posso immaginare quali siano le altre linee ferroviarie della tabella alla quale possano riguardare le sue osservazioni, rispetto al sospenderne la esecuzione.

In quanto ai fondi che si chiedono per la Cosenza-Nocera nell'esercizio 1890-91, osservo che la legge del 1880 dava 4 milioni; quindi iscrivervi due milioni e mezzo, vuol dire iscrivervi i cinque ottavi della somma, cioè più della metà.

E poi abbiamo disponibili le 500 mila lire del bilancio 1889-90; onde si forma un insieme di tre milioni, somma disponibile per l'esercizio 1890-91.

Egli ha detto saviamente, che non è possibile fare un appalto di tronco ferroviario in quella località per tre milioni.

Sta bene; ma qualunque sia l'ammontare dell'appalto di un tronco ferroviario, lo stanziamento nel bilancio basta che corrisponda soltanto all'ammontare dei pagamenti che si presuppone siano per cadere durante quell'esercizio. A calcoli fatti, sia che il tronco Cosenza-Rogliano venga appaltato in due lotti, ossia da Cosenza a Pietrafitta, e da Pietrafitta a Rogliano, oppure in un solo da Cosenza a Rogliano, la somma di tre milioni basterà per pagare i lavori.

Quindi da questa esiguità di somma non si può argomentare che si voglia appaltare il lavoro, tanto per soddisfare quelle popolazioni più interessate della linea.

Non si deve appaltare un lavoro se non dopo che si abbia un progetto veramente esecutivo approvato, da tutti i corpi amministrativi e tecnici, il cui avviso il Ministero deve seguire.

Pur troppo per la linea Cosenza-Nocera invece di avere difetto di studi e progetti ne ha parecchi, onde ho fatto eseguire lo studio comparativo di cui ho fatto cenno; mi compiaccio che l'onor. relatore della Commissione permanente di finanze abbia riconosciuto che il mio procedimento sia stato corretto e regolare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione al signor ministro.

Io non insisto più sopra questa questione, perchè il Governo ricade sempre nello stesso modo di vedere.

Qui nella legge è detto all'art. 1:

« Il Governo proporrà nella legge del bilancio di previsione la ripartizione annuale fra le diverse linee della somma assegnata a ciascun esercizio secondo le esigenze dell'andamento dei lavori, senza alterare il complesso degli assegnamenti fatti a ciascuna linea colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 ».

Ora, siccome la legge del 1888 assegnava quegli stanziamenti annui per legge, l'osservazione da me fatta non era fuor di proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La spesa per le costruzioni ferroviarie indicate nelle tabelle A e B, annesse alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, verrà così distribuita nei diversi esercizi:

1890-91 . . .	L. 65,000,000	»
1891-92 . . .	» 65,000,000	»
1892-93 . . .	» 60,000,000	»
1893-94 . . .	» 60,000,000	»
1894-95 . . .	» 60,000,000	»
1895-96 . . .	» 60,000,000	»
1896-97 . . .	» 60,000,000	»
1897-98 . . .	» 37,238,357	22

Il Governo proporrà nella legge del bilancio di previsione la ripartizione annuale fra le diverse linee della somma assegnata a ciascun esercizio secondo le esigenze dell'andamento dei lavori, senza alterare il complesso degli assegnamenti fatti a ciascuna linea colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.

(Approvato).

Art. 2.

Colle somme a calcolo stabilite nel n. 40 della tabella A annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, sarà provveduto a differenza di liquidazioni, transazioni di vertenze ed altre mag-

giori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, quanto a quelle della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la spesa di L. 1,000,000 da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1890-91 in aggiunta alla somma di L. 2,700,000 data dal capitolo 343 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1889-90, approvato colla legge 29 giugno 1889, n. 6129, pei lavori di innesto di ferrovie complementari nelle stazioni di linee in esercizio.

Alle stazioni noverate in quel capitolo si aggiungono quelle di Firenze, Bergamo, Reggio di Calabria e Viareggio.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esercizio 1890-91, agli stanziamenti iscritti in bilancio dipendenti dalla tabella A della legge 20 luglio 1888, saranno sostituiti quelli indicati nell'unita tabella A.

Conseguentemente viene ridotta a 95,273,186 lire la somma che il Governo è autorizzato a ricavare dalla emissione di obbligazioni ferroviarie, per effetto dell'art. 4 della legge con cui venne approvato lo stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1890 91.

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889 90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1890

TABELLA A.

Assegni da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1890-91
pei lavori di ferrovie comprese nella tabella A della legge 20 luglio
1888, n. 5550.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE LINEE	SOMMA
1	Parma-Spezia	4,950,000
2	Faenza-Firenze	8,942,578
3	Eboli-Reggio	572,740
4	Casarsa-Spilimbergo-Gemona	1,000,000
5	Cosenza-Nocera-Tirrena	2,500,000
6	Gozzano-Domodossola	350,000
7	Cuneo-Ventimiglia	3,723,368
8	Macerata-Albacina	482,671
9	Avezzano-Roccasecca	1,150,000
10	Benevento-Avellino	837,496
11	Taranto-Brindisi	100,000
12	Messina-Patti-Cerda	394,137
13	Siracusa Licata	148,339
14	Aulla-Lucca	3,000,000
15	Parma-Brescia-Iseo	3,000,000
16	Bologna-Verona	500,000
17	Ferrara-Ravenna-Rimini	570,873
18	Salerno-San Severino	2,470,000
19	Ceva-Ormea	662,640
20	Macerata-Civitanova	71,458
21	Borgo San Donnino-Cremona	1,542,093
22	Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	2,500,000
23	Somma a calcolo per differenze di liquidazione, transazione di vertenze e maggiori spese	25,000,000
24	Ampliamento delle stazioni: Usmate, Seregno, Piadena, Brescia, San Zeno, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, San Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea	531,607
	Totale	65,000,000

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4 col quale si approva l'annessa tabella A. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia ».

Prego il signor senatore segretario Celesia di dar lettura di questo progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 133).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Prima di procedere alla ricostituzione delle Amministrazioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la quale avrà luogo al più tardi entro due mesi dalla data della presente legge, il ministro di agricoltura, industria e commercio introdurrà nei rispettivi statuti le seguenti riforme.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio provinciale di ognuna delle provincie napoletane finora non rappresentate nel Consiglio generale del Banco di Napoli, eleggerà un proprio delegato.

Le provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani invieranno al Consiglio generale del Banco di Sicilia ognuna due delegati; uno scelto dal Consiglio provinciale, l'altro dalla Camera di commercio.

Ogni nuova sede dei Banchi di Napoli e di Sicilia sarà rappresentata nel Consiglio generale da due delegati della Camera di commercio del comune nel quale è posta.

Le succursali non avranno rappresentanza finchè le operazioni da esse compiute non producano almeno per un triennio un utile netto annuo di 100,000 lire, e rimane soppressa quella dei presidenti degli aboliti tribunali di commercio e quella degli ordini degli avvocati di Napoli e di Palermo.

È fatto obbligo ai corpi che eleggono più di un delegato, di nominarne una metà fuori dei loro componenti e degli altri consessi chiamati alla elezione.

Null'altro è innovato nell'attuale composizione dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

(Approvato).

Art. 3.

Le attribuzioni ora affidate al Consiglio generale del Banco di Sicilia rispetto alla nomina, alla revoca, alla disponibilità, al collocamento a riposo e alla liquidazione delle pensioni, si trasferiscono alla competenza del Consiglio centrale di amministrazione.

Il Consiglio generale delibera sui ruoli organici degli impiegati e sulle norme regolamentari alle quali deve attenersi il Consiglio centrale di amministrazione nella nomina, nella revoca, disponibilità, collocamento a riposo e liquidazione delle pensioni degli impiegati.

Il Consiglio centrale di amministrazione è eletto dal Consiglio generale. Tutti i membri del Consiglio generale, salvi i casi d'incompatibilità previsti dall'art. 12, possono farne parte.

(Approvato).

Art. 4.

La relazione di cui all'art. 5 del regio decreto 11 agosto 1866 sull'operato del Consiglio d'amministrazione sarà accompagnata al Consiglio generale dei due Banchi dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di credito fondiario e agrario.

(Approvato).

Art. 5.

Ciascun Istituto deve avere nella città di sua residenza una sede speciale, costituita, ordinata e governata come quelle poste nelle altre città e con le attribuzioni proprie delle sedi. Essa non dà diritto ad alcuna rappresentanza e il direttore generale non può presiederla.

La distribuzione degli uffici nei vari stabilimenti di Napoli e di Palermo sarà stabilita con regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Nei Consigli locali di amministrazione delle sedi intervengono due delegati e un censore, in quelli delle succursali un solo delegato, scelti dal Consiglio generale.

I delegati elettivi e i censori, così nel Consiglio centrale di amministrazione, come nei Consigli locali durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Il regolamento determinerà il modo di esercitare il sindacato nelle succursali.

I delegati ai Consigli centrali d'amministrazione sono incompatibili come delegati ai Consigli locali delle sedi e succursali.

(Approvato).

Art. 7.

Nei regolamenti saranno determinati i criteri delle scelte del segretario generale e dei direttori delle succursali.

(Approvato).

Art. 8.

È vietato ai direttori generali dei due Banchi di concedere sconti o anticipazioni.

(Approvato).

Art. 9.

I delegati del Consiglio generale e i censori non devono intervenire nelle Commissioni di sconto. La composizione di queste è stabilita secondo le norme del regolamento.

Queste norme, che andranno subito in vigore,

si presenteranno al Parlamento per esser convertite in legge dopo aver sentito il Consiglio centrale d'amministrazione dei Banchi e il Consiglio generale.

(Approvato).

Art. 10.

Quando resultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio il collocamento a riposo dei direttori generali e dei consiglieri governativi del Banco di Napoli e di Sicilia.

Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo dev'essere preceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine perchè possa presentare le sue giustificazioni.

Insino a che non sia promulgata la legge sullo stato degli impiegati civili, nel qual caso ai nominati direttori e consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i direttori generali delle amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti; dopo di che deciderà, sentito il Consiglio dei ministri.

Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo, udite le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti, e udito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando senza indugio il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di nominare un commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.

(Approvato).

Art. 11.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie, per parte del Consiglio generale del Banco, il ministro di agricoltura, industria e commercio dovrà richiamare il Consiglio generale all'osservanza di esse con invito di astenersi da ulteriori infrazioni e con ingiunzione di rientrare nella legalità entro un termine che sarà in sua facoltà di stabilire.

Qualora si ripeta la violazione delle disposizioni statutarie, udito il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà provocare un decreto reale di scioglimento del Consiglio generale.

In questo caso cessano dalle loro funzioni il direttore generale e i componenti del Consiglio di amministrazione centrale e dei Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali.

Un commissario straordinario assume temporaneamente l'amministrazione fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio generale.

La ricostituzione dell'amministrazione deve seguire entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

(Approvato).

Art. 12.

Il direttore generale, i direttori locali, il segretario generale e tutti gl'impiegati del Banco non possono esercitare commerci o industrie, fare operazioni di borsa, nè far parte, a qualsiasi titolo dell'amministrazione di altri Istituti di credito.

I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito e i banchieri che hanno una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte a qualsiasi titolo del Consiglio generale e dell'amministrazione del Banco.

I direttori e gli amministratori degli altri Istituti di credito possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere eletti agli uffici componenti i Consigli amministrativi e di censori del Banco.

I componenti dei Consigli di amministrazione devono essere estranei all'amministrazione di altri Istituti di credito.

Non possono far parte del Consiglio generale e dei Consigli amministrativi coloro che abbiano lite vertente col Banco o che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o che sieno per qualsiasi titolo debitori morosi del Banco.

Il padre ed il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, e più componenti di una medesima ditta, non possono simultaneamente far parte dei Consigli amministrativi, della Commissione di sconto, del Comitato di censura.

Non sono eleggibili a censori e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità e affinità.

I deputati al Parlamento non possono essere nè direttori generali, nè impiegati di qualsiasi grado dei Banchi di Napoli e di Sicilia, nè far parte dei Consigli centrali d'amministrazione.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni degli statuti dei Banchi contrarie alla presente legge.

Con decreto reale, uditi i Consigli d'amministrazione centrale e i Consigli generali, e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno coordinate in unico testo le disposizioni statutarie dei due Banchi di Napoli e di Sicilia.

I regolamenti deliberati dai Banchi, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, saranno presentati al Governo, che, udito il parere del Consiglio di Stato, ne curerà l'approvazione per decreto reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

E così è esaurito l'ordine del giorno.

Dò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

I. Discussione del progetto di legge:

Provvedimenti per la città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1890

(serie 2^a), relative alla verificaione periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici;
 Modificazioni alla tariffa consolare;
 Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889;
 Modificazione d'asegni per le opere stradalid ed idrauliche;
 Modificazioni d'asegni per opere ferroviarie;
 Riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Creazione di un Istituto di credito fondiario:

Votanti	79
Favorevoli	65
Contrari	14

(Il Senato approva).

Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90:

Votanti	79
Favorevoli	67
Contrari	12

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi:

Votanti	79
Favorevoli	45
Contrari	34

(Il Senato approva).

Domani seduta all'ora e coll'ordine del giorno già indicati.

La seduta è sciolta (ore 4 e 40).

